**PRIMA QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI INCOSTITUZIONALITA’**

 **DEL PDL 195 DI INIZIATIVA CONSILIARE “*MODIFICHE ALLA L.R. 11 MARZO 2005 N. 12 (LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO) - PRINCPI PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE*”.**

***Incostituzionalità dell’art. 1, comma 1, lett. b) del PDL 195, relativamente all’art. 70, comma 2, lett. a), della L.R. n. 12/2005, come sostituito dell’art. 1, comma 1, lett. b) del PDL 195/2014, per violazione degli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 8, 19, 20, 117, terzo comma della Costituzione.***

A differenza del vigente comma secondo dell’art. 70 della L.R. n. 12/2005, l’art. 1, comma 1, lett. b) del PDL in discussione, nel riformulare il testo del citato art. 70, introduce per la confessioni diverse dalla cattolica l’obbligo del requisito della previa approvazione con legge della intesa con lo Stato ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Tale previsione reitera i profili di illegittimità costituzionale che sono già stati rilevati ed evidenziati dalla Corte Costituzionale con le sentenza n. 195/1993 e n. 346/2002.

La locuzione adoperata dalla norma qui censurata è esattamente la stessa inserita nelle norme incostituzionali della legge della Regione Abruzzo n. 29/1988 (sent. n. 195/1993), e della legge della Regione Lombarda n. 20/1992 (sent. 346/2002).

La lr 20/1992 della Lombardia, “*Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature religiose*”, prescriveva (art. 1, comma primo) per le confessioni religiose non cattoliche, quale requisito di ammissibilità ai benefici della legge, la sussistenza della previa intesa con lo Stato, ai sensi dell’art. 8, terzo comma della Costituzione; ugualmente, come detto, disponeva la legge abruzzese.

Con riguardo alla legge dell’Abruzzo, la Corte costituzionale aveva affermato che l’individuazione delle aree destinate a luoghi di culto e delle attrezzature per servizi religiosi «*ha per effetto di rendere concretamente possibile, e comunque di facilitare, le attività di culto, che rappresentano un’estrinsecazione del diritto fondamentale ed inviolabile della libertà religiosa espressamente enunciata nell’art. 19 della Costituzione*» (Corte Cost., sent. 195/1992)

Da questo principio deriva che il rispetto della libertà religiosa e dell’uguaglianza va garantito «*in riferimento al medesimo diritto di tutti gli appartenenti alle diverse fedi o confessioni religiose di fruire delle eventuali facilitazioni disposte in via generale dalla medesima disciplina comune dettata dallo Stato perché ciascuno possa in concreto più agevolmente esercitare il culto della propria fede religiosa*»; ne consegue allora che rispetto «*alla esigenza sopra enunciata di assicurare edifici aperti al culto pubblico mediante l’assegnazione delle aree necessarie e delle relative agevolazioni, la posizione delle confessioni religiose va presa in considerazione in quanto preordinata alla soddisfazione dei bisogni religiosi dei cittadini, e cioè in funzione di un effettivo godimento del diritto di libertà religiosa, che comprende l’esercizio pubblico del culto professato come esplicitamente sancito dall’art. 19 della Costituzione.*

*In questa prospettiva tutte le confessioni religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti. L’aver stipulato l’intesa prevista dall’art. 8, comma terzo, della Costituzione per regolare in modo speciale i rapporti con lo Stato* ***non*** *può quindi costituire l’elemento di discriminazione nell’applicare un disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l’esercizio di libertà dei cittadini*» (Corte Cost., sent. 195/1992).

Con riguardo alla legge n. 20/1992 della Lombardia, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 346/2002 ha ribadito i principi affermati nella precedente sentenza n. 195/1992, che avevano condotto a dichiarare l’incostituzionalità della legge abruzzese nella parte in cui prescriveva il requisito della previa intesa con lo Stato delle confessioni religiose non cattoliche: «*Tale ragione di incostituzionalità trova applicazione anche nel presente giudizio. Le intese di cui all’art. 8, terzo comma, sono infatti lo strumento previsto dalla Costituzione per la regolazione dei rapporti delle confessioni religiose con lo Stato per gli aspetti che si collegano alle specificità delle singole confessioni o che richiedono deroghe al diritto comune:* ***non*** *sono e* ***non*** *possono essere, invece, una condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per usufruire della libertà di organizzazione e di azione, loro garantita dal primo e dal secondo comma dello stesso art. 8, né per usufruire di norme di favore riguardanti le confessioni religiose*» (sent. 346/2002).

Secondo il consolidato orientamento della Corte Costituzionale, manifestato con le due sentenze sopra richiamate, risulta evidente l’incostituzionalità dell’art. 70, comma 2, lett. a) della L.R. n. 12/2005, come introdotta dall’art. 1, lett. b) del PDL 195, per violazione delle seguenti norme costituzionali:

* art. 2, perché incide sui diritti inviolabili della persona, da esso garantiti;
* art. 3, primo comma, per la creazione di inammissibili discriminazioni fra cittadini in base alla loro religione;
* art. 3, secondo comma, che impone di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che limitano di fatto l’eguaglianza tra cittadini (in relazione all’accesso alle aree e ai finanziamenti);
* art. 8, che garantisce la libertà religiosa nell’eguaglianza e che non può risolversi in danno di una confessione priva di intesa;
* art. 19, che garantisce il diritto di professare liberamente la fede religiosa e di esercitarne il culto e che viene violato con l’introduzione di ingiustificati e maggiori ostacoli alla realizzazione di edifici di culto;
* art. 20, che vieta ogni discriminazione fra associazioni e istituzioni in relazione al loro fine religioso o di culto;
* art. 117, che attribuisce alle regioni la potestà legislativa nella materia del “governo del territorio”, ma che non consente di incidere sulla libertà religiosa o sulla disciplina delle confessioni religiose.

**Si chiede pertanto che, in accoglimento della presente questione pregiudiziale di legittimità costituzionale, presentata ai sensi dell’art. 73 del Regolamento Generale, il Consiglio Regionale deliberi di non procedere alla trattazione del PDL 195.**

^^^